



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

VV.UU.

Registro Generale n. 331

ORDINANZA N. 26 DEL 13-07-2018

Prot. n. 10932

Albo n. 1050

Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DEL BAGNO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 42 PER OPERAZIONI DI TRASLOCO

Vista la richiesta del sig. Sirocchi Michele, di cui al ns. prot. 10874, titolare della Traslochi Sirocchi al fine di ottenere la chiusura temporanea al transito di via Bagno all'altezza del civico 42 per operazione di trasloco, dalle ore 09:00 alle ore 13:00;

Ravvisata quindi la necessità di vietare il transito a tutti i veicoli di ogni ordine e grado escluso i mezzi di polizia e di emergenza:

- in via Bagno di Acquasanta Terme dalle ore 09:00 alle ore 13:00 di domenica 15/07/2018 al fine di permettere le operazioni di trasloco in sicurezza;

Visti gli artt. 5 comma 3; 6 commi 4 e 5, e 7 comma 1 del "Nuovo Codice della strada" emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il D.lgs. del 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

CHE È FATTO DIVIETO DI TRANSITO, ESCLUSO I VEICOLI DI EMERGENZA E DI POLIZIA:

- DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13:00 DI DOMENICA 15 LUGLIO 2018 IN VIA BAGNO n.42 PER OPERAZIONI DI TRASLOCO.

- la ditta esecutrice è incaricata di apporre i segnali e ogni altro utile accorgimento atto a segnalare il divieto come prescritto dal codice della strada e leggi e disposizioni vigenti in materia;

- Il Responsabile del Servizio di P. L. è incaricato di dare adeguata pubblicità a questo provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

- Il personale dell'ufficio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

- la ditta esecutrice è tenuta al ripristino dei luoghi e alla loro pulizia al termine delle operazioni;

- A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Marche;

- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

VV.UU.

natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495 /1992;

- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall' art.7 del Codice della Strada.

VV.UU.

(Arch. Lo Parco Stefano)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13-07-2018 al 28-07-2018

Lì 13-07-2018

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

AGENTE P.L.

RANCIAFFI ALESSANDRO

BOSICA FABIO